

CIRCOLARE INFORMATIVA

AGGIORNAMENTI FISCALI E SOCIETARI



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

febbraio 2018

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA (PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE FORNITE NEL CORSO DI TELEFISCO 2018)

- Secondo l'Agenzia delle Entrate, le microimprese non possono applicare il principio di derivazione rafforzata neanche se redigono il bilancio in forma ordinaria. In tal senso è ininfluente l'eventuale scelta di non fruire delle semplificazioni previste per le microimprese (in genere holding di partecipazioni). Alle microimprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli strumenti finanziari derivati.
- Al contrario per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e che utilizzano il criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti, dandone comunicazione in nota integrativa, tale valorizzazione assume sempre rilevanza ai fini fiscali.
- Il criterio del costo ammortizzato utilizzato in sede di prima iscrizione in bilancio di un credito, assume rilevanza fiscale ai fini del successivo calcolo delle svalutazioni (art. 106 comma 1 del Tuir) e delle perdite (art. 101 comma 5 del Tuir). Quindi il valore nominale o il valore di acquisizione del credito non ha più rilevanza ai fini fiscali.

SEGUE

- In relazione ai crediti relativi a finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi «significativamente» diversi da quelli di mercato con rilevazione di componenti a Stato Patrimoniale, si applica invece l'art. 5 comma 4 bis del DM 8 giugno 2011, che implica la sterilizzazione, ai fini fiscali, degli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei finanziamenti in esame al costo ammortizzato, con il risultato che il valore nominale o il valore di acquisizione dei crediti continua a coincidere con il valore fiscale.
- Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, ai fini Ires le commesse pluriennali devono essere valutate, in ogni caso in base ai corrispettivi pattuiti, anche se contabilmente viene applicato il criterio del costo. Pertanto il principio di derivazione rafforzata non disattiva le regole fiscali stabilite dall'art. 93 del Tuir (in relazione alle commesse ultrannuali).

LA CONGRUITÀ E COERENZA AGLI STUDI DI SETTORE RIDUCE I TERMINI DI ACCERTAMENTO PER TUTTI I TIPI DI REDDITO IN CAPO ALLA PERSONA FISICA (PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE FORNITE NEL CORSO DI TELEFISCO 2018)

La fruizione del regime premiale in caso di congruità e coerenza agli studi di settore, determina la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento rispetto a tutte le rettifiche ai fini delle imposte dirette e Iva che possono riguardare il contribuente.

L'agevolazione risulta applicata quindi non solo ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo assoggettati agli studi di settore (chiarimento reso nel corso di Telefisco 2018) ma anche alle altre categorie di reddito che risultano in capo allo stesso soggetto.

L'Agenzia delle Entrate tuttavia precisa che la riduzione dei termini di decadenza è da riferirsi alle imposte interessate dall'applicazione degli studi di settore (ossia Irpef/Ires, Iva e Irap), i cui termini di accertamento sono disciplinati dagli articoli 43 comma 1 DPR 600/73 e 57 comma 1 del DPR 633/72.

LA QUOTAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE NEO COSTITUITA NON INTERROMPE LA TASSAZIONE DI GRUPPO DELLA SOCIETÀ INCORPORATA (RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 13 DEL 02 FEBBRAIO 2018)

La fusione per incorporazione di una società consolidante in una società neocostituita, esterna alla fiscal unit, non interrompe la tassazione di gruppo laddove tale operazione rappresenti la conclusione di un processo di integrazione societaria finalizzata alla quotazione della stessa consolidante.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate circa la continuazione del consolidato fiscale attivato da Alfa incorporata mediante fusione in Beta, società esterna al gruppo fiscale. In particolare Beta è una società veicolo costituita per individuare una società target con cui realizzare un'operazione di integrazione societaria al fine di agevolare la quotazione sul mercato di capitali.

A parere dell'Agenzia delle Entrate nel caso di specie, la società risultante dalla fusione succede nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società fusa, ivi incluse quelle relative al regime del consolidato facente capo all'incorporata. La fusione non determina alcun mutamento nella situazione di controllo nei confronti delle società già aderenti al consolidato dell'incorporata – ex consolidante e tutti i requisiti richiesti pertanto dagli articoli 117 e 120 del Tuir risulterebbero rispettati.

L'Agenzia delle Entrate afferma che in tal caso è come se nel consolidato fiscale non fosse mai mutato di fatto la consolidante e come se il processo di quotazione fosse stato direttamente iniziato da Alfa ex consolidante.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI SI APPLICA ANCHE ALLA RELATIVA CESSIONE DEI CREDITI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 17 DEL 16/02/2018)

Beneficia dell'imposta sostitutiva sui mutui, anche l'atto di cessione a titolo oneroso del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva sui mutui (e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria) operato a favore di un soggetto diverso da una banca o da un istituto di credito.

L'Agenzia pone un chiarimento circa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva in ipotesi di cessione del credito (e della relativa garanzia ipotecaria) relativo ad un mutuo ipotecario a favore di un soggetto che non riveste la qualifica di azienda o istituto di credito, che pertanto risulta possibile.

Il tipico caso potrebbe essere l'acquisto a «sconto» da parte di società del gruppo di crediti vantati, degli istituti di credito per effetto dei mutui ipotecari concessi, nei confronti di altre società del gruppo che non sarebbero nelle condizioni economiche e finanziarie per rimborsarli.

L'INERENZA COME ASPETTO QUALITATIVO E NON LEGATO ALL'ANTI ECONOMICITÀ' DELL'ONERE (CASSAZIONE ORDINANZA 450/2018)

La Cassazione chiarisce finalmente che l'inerenza è una vicenda di tipo qualitativo, scevra da qualsiasi criterio di utilità o vantaggio e quindi anche dalla nozione di congruità delle spese.

Con tale Ordinanza la Cassazione ha inteso disattendere la nozione di inerenza fin qui impropriamente utilizzata sia dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione sia dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare viene chiarito che il concetto di inerenza non deve essere legato in alcun modo alle previsioni dell'art. 109, comma 5 del Tuir. Il giudizio dell'inerenza deve essere volto piuttosto a cogliere un collegamento tra la componente economica e l'attività dell'imprenditore e non «l'economicità» dell'operazione.

Pertanto l'ufficio dell'amministrazione deve allegare i fatti e motivare le ragioni per le quali ritiene che determinati componenti economici non hanno alcun collegamento con l'attività, mentre il contribuente, da parte sua, deve allegare i fatti e le ragioni per le quali si ritiene che gli stessi componenti abbiano un legame con l'attività.

Se l'ufficio vuole pertanto rettificare la congruità della spesa dal punto di vista quantitativo, deve operare ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73, in tale caso si rientra però nell'ambito delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Ciò determina un'inversione dell'onere della prova che ricadrebbe in capo all'ente accertatore.

L'IPER AMMORTAMENTO E LA PERIZIA GIURATA TARDIVA (CIRCOLARE ASSONIME N. 4/2018)

L'iper ammortamento spetta per i beni entrati in funzione e interconnessi nel 2017, anche se l'impresa entra in possesso della perizia giurata nel 2018; in tal caso, l'impresa potrà usufruire dell'iper ammortamento a decorrere del 2018.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 della L.232/2016, per la fruizione dell'iper ammortamento, l'impresa è tenuta a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisto superiore a 500.000 Euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o all'Allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura.

Tale perizia, secondo la relazione illustrativa, deve essere acquisita entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso.

In merito a tale onere documentale, l'Agenzia delle Entrate, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, ha consentito al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.

Però entro il 31 dicembre 2017 doveva essere consegnata la perizia al cliente fruitore dell'agevolazione (ris. 152/2017).

SEGUE

Tuttavia, per i casi in cui entro il 31 dicembre 2017 era stato eseguito l'investimento, era stata realizzata l'interconnessione però la perizia veniva consegnata nel 2018, Assonime ritiene che l'azienda non perde il diritto all'iper ammortamento (ovvero la maggiorazione della quota di ammortamento del 150%) che decorre dal 2018.

Su quell'investimento la società nel 2017 potrà essere usufruire del super ammortamento (ovvero la maggiorazione della quota di ammortamento del 40%) salvo proseguire con l'iper ammortamento dal 2018.

Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

www.simonelliassociati.it